

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

DISCIPLINA AGGIORNATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

La disciplina delle società di comodo, anche dette non operative, è stata introdotta con la legge 724/94 successivamente modificata dalle leggi 85/95, 556/96 e 662/96 e ora dai **commi 15 e 16** del DL. 223/96 queste ultime disposizioni si applicano dal periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. (2006 nei casi di normale esercizio), in sede di conversione non sono state introdotte modifiche rispetto al DL. 223 originario.

Le modifiche agiscono essenzialmente in tre direzioni:

1. eliminazione di alcune ipotesi di esclusione automatica della richiamata disciplina (es. periodi di non normale svolgimento dell'attività), evitabile mediante la procedura di interpello;
2. inasprimento delle percentuali necessarie per il calcolo dei ricavi presunti e di quelle correlate per la determinazione del reddito "minimo" nel caso in cui la società sia considerata "di comodo";
3. limitazioni alla possibilità di compensazione del credito iva risultante dalla dichiarazione annuale, con perdita dello stesso in caso di non operatività per 3 periodi d'imposta.

Queste le nuove percentuali dei ricavi presunti:

+ 2% (era l'1%)	Del valore di AZIONI O QUOTE (anche immobilizzate), OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI (art. 85 c. 1 lett. C) TUIR) e valore dei relativi CREDITI NON COMMERCIALI o bancari;
+ 6% (era il 4%)	Del valore dei BENI IMMOBILI, delle NAVI destinate alla pesca, ad attività commerciali, al salvataggio o all'assistenza in mare, anche in leasing;
+ il 15% (non varia)	Del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing.